

stario del lotto relativo o dai suoi aventi causa, contemporaneamente e alle stesse condizioni della detta quota di mutuo; e ciò a condizione che l'attuale proprietario del lotto consenta l'iscrizione della relativa ipoteca di garanzia;

3°) - a riconoscere i singoli compratori dei nove lotti, che rimarranno soggetti al mutuo e all'ipoteca, quali acollatari delle quote frazionate di mutuo e di ipoteca.

4°) - a procedere alla identificazione e alla descrizione delle villette e delle aree annesse, relativamente alle quali il mutuo e l'ipoteca dovranno essere rispettivamente frazionate e ripartite, stabilendo l'importo delle quote che dovranno gravare sui singoli immobili, nonché ad identificare e descrivere le porzioni di area non ancora edificate o destinate a strade, da liberarsi dal mutuo e dalla ipoteca;

5°) - ad autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Livorno ad eseguire le formalità di frazionamento, ripartizione e parziale cancellazione suddette, nonché gli opportuni ammontamenti